

Procedimento Unitario R.G.N. 49-1/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott.ssa Barbara Previati	Presidente
Dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
Dott. Luca Pio Orlando	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letta la domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori, proposta dal creditore *Parte_1* a mezzo della procuratrice speciale nei confronti di

(C.F.) ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, posto che il resistente risiede in Ferrazzano (CB);

evidenziato che il debitore è stato posto nelle condizioni di difendersi, avendo ricevuto regolare notifica del presente procedimento (cfr. notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza eseguita a mani proprie del debitore, nel luogo di residenza);

rilevato che il debitore si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda; sintetizzate le posizioni delle parti nel modo che segue:

- il ricorrente chiede l'apertura della liquidazione controllata del resistente, sostenendo di esserne creditore sulla scorta del saldo negativo del contratto di conto corrente n. 3253 per l'importo in linea capitale di euro 77.855,95, come da estratto conto ex art. 50 TUB; sostiene di essere titolare del diritto di credito in base alla duplice operazione di cartolarizzazione, la prima da

[...] e la seconda da evidenzia lo stato di insolvenza della parte resistente;

- il resistente si oppone alla domanda evidenziando: la prescrizione del credito; la mancanza di prova della titolarità del credito e dunque il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in ragione della mancata produzione integrale dei contratti di cessione con relativi allegati, dell'insufficienza dell'avviso di cessione pubblicato sulla GU, della mancanza di prova dell'inclusione del credito in questione nelle due operazioni di cartolarizzazione, della mancanza di prova dell'avvenuta iscrizione della cessione presso il Registro delle Imprese; la nullità del contratto di finanziamento; la mancanza di prova del credito e l'insufficienza dell'estratto conto ex art. 50 TUB; l'eventualità dell'addebito di costi illegittimi; la mancanza di prova dello stato di insolvenza;

ritenuto che la domanda sia ammissibile e fondata, di tal che occorre dichiarare l'apertura della liquidazione controllata della parte resistente, alla luce di quanto segue;

in punto di diritto, si osserva che:

- quanto all'ammissibilità, la domanda di apertura della liquidazione controllata del debitore può essere chiesta dal creditore quando il primo versi in stato di insolvenza (ex art. 2 co. 1 lett. b) CCII) e non si fa luogo all'apertura della procedura ove l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore ad euro cinquantamila (ex art. 268 co. 2 CCII);

- ancora, la liquidazione controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (ex art. 33 co. 1 CCII);

nel caso di specie, si ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura invocata, in quanto:

- il debitore nulla ha depositato della documentazione ex art. 39 CCII, come richiesta nel decreto di fissazione udienza, ritualmente notificato, di tal che nulla è dato sapere in ordine alla sua attuale situazione patrimoniale, economica e finanziaria;

- il debitore risulta essere stato titolare di una ditta individuale cessata e cancellata dal registro imprese in data 18.2.2019, di tal che è ragionevole ritenere, anche in ragione della sua età anagrafica, che sia percettore di pensione di anzianità;

- il resistente riveste la qualità di debitore ex art. 65 co. 1 CCII in quanto soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta

amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ai sensi degli artt. 65 co. 1 e art. 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando svolgere, ad oggi, attività di impresa;

- ed ancora, si osserva che la cancellazione, da oltre un anno, della ditta individuale dal registro delle imprese, senza che siano emersi elementi per ritenere che l'attività sia cessata in un momento successivo, determina l'impossibilità dell'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ai sensi dell'art. 33 CCII, ma non impedisce l'apertura a suo carico della liquidazione controllata, ad istanza del creditore, sia in assenza dell'attestazione di incapacienza del gestore ex art. 268, co. 2, CCII (cfr., sul punto, Tribunale di Bolzano del 22.11.2024) – che non è in atti -, sia nel caso, come quello di specie, in cui non v'è evidenza che l'esposizione debitoria abbia natura commerciale: ed invero, il contratto di conto corrente posto a fondamento della pretesa creditoria e della domanda di ^{Pa} non dà evidenza alcuna che attenga all'attività di impresa individuale, di tal che è ragionevole ritenere che attenga alla persona fisica del debitore (ed infatti, il contratto bancario reca quale indirizzo del correntista quello corrispondente alla sua residenza personale, non anche quello corrispondente alla sede della ditta individuale cancellata, e non presenta alcun collegamento con l'attività di impresa); ciò tanto più in considerazione del fatto che la persona fisica, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, resta debitrice delle somme dovute dall'impresa individuale di cui era titolare, sul presupposto della confusione del patrimonio tra la persona fisica e la ditta individuale di cui è titolare;

- sussiste la legittimazione attiva del ricorrente [] a mezzo della procuratrice speciale [] in quanto risulta provata la titolarità di un diritto di credito nei confronti del resistente, idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura della procedura (in questi termini, cfr. Cass. ord. 32533/2022);

è noto che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del tribunale adito

circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il Tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni del ricorrente creditore, ma anche le deduzioni del debitore volte a fornire la prova contraria (cfr. Cass. ord. 23494/2020 e Cass. Ord. 16853/2022);


rammentato che: - l'art. 58 co. 2 TUB prevede, quale presupposto di efficacia della cessione di crediti in blocco, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale, dispensando la parte cessionaria dall'onere di eseguire la notifica della cessione alle singole controparti; - la pubblicazione di detto avviso sulla GU sostituisce la notifica della cessione al debitore ceduto e detta pubblicazione produce gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (ex art. 58 co. 4 TUB); - chi si afferma successore ex art. 58 TUB ha l'onere di fornire la prova della propria legittimazione (cfr. Cass. 4116/2016); - la pubblicazione della cessione sul registro delle imprese non ha a che vedere con il perfezionamento e l'efficacia della cessione, bensì con la sua mera opponibilità al debitore ceduto; - il contenuto pubblicato in GU deve indicare con certezza - e senza dare adito a dubbi - i criteri necessari e sufficienti ad identificare i crediti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi;

considerato che, nel caso di specie, sono in atti: - il contratto di cessione del 23.12.2019 con cui [redacted]

[redacted] hanno ceduto un pacchetto di crediti in blocco a [redacted] - l'avviso di cessione pubblicato sulla GU del 16.1.2020, nel quale si evince che la cessione ha avuto ad oggetto *“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro”* di ciascuna banca Cedente derivanti da *“finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”*; - il contratto di cessione del 23.12.2020 da [redacted]

a [redacted] - l'avviso di cessione pubblicato sulla GU del 9.1.2021, nel quale si evince che la cessione ha avuto ad oggetto *“tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora) accessori, spese, spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall'escussione di [redacted] personali prestate in relazione ai relativi debitori ceduti alla Data di Efficacia Economica e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i*

"Crediti"), sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 e il 21/8/2019 e qualificabili come crediti "in sofferenza" in base alle disposizioni di Banca d'Italia, di cui il Cedente era titolare alle ore 00:00 del 30 settembre 2020 e rispondenti, a tale data, ai seguenti criteri: - tutti i crediti derivanti da rapporti contraddistinti da NDG



ciascuna cessione, in ciascuno dei quali risulta incluso il contratto di conto corrente posto a fondamento della domanda, identificato al numero 62785365; sulla scorta della documentazione in atti, ora passata in rassegna, chiarito che il contratto di conto corrente in esame è stato stipulato nel 2008 ed è stato chiuso forzatamente dall'istituto di credito nel 2018, all'esito dell'autonoma deliberazione richiesta al Tribunale nei termini sopra chiariti, può affermarsi la titolarità del credito del ricorrente nei confronti del resistente;

- parimenti deve ritenersi raggiunta la prova del credito vantato, in ragione della documentazione contrattuale presente in atti, ad una con l'estratto conto ex art. 50 TUB, non essendo necessario che il creditore istante sia munito di titolo esecutivo;

ed invero, secondo la migliore dottrina, *"non è neppure necessario, ad avviso di chi scrive, che il creditore istante per l'apertura della liquidazione controllata debba essere necessariamente munito di un titolo esecutivo, spesso di dispendiosa formazione, si tratterà piuttosto – come da tempo affermato per il procedimento prefallimentare – di consentire al tribunale una valutazione incidentale dell'esistenza del credito affermato, al fine di verificare la legittimazione del ricorrente e soltanto in caso di contestazione si aprirà un più penetrante controllo sulla effettiva sussistenza del credito o sulla situazione di sovraindebitamento che, peraltro, in quanto presupposti di apertura della procedura concorsuale dovranno comunque essere vagliati anche d'ufficio dall'organo giudiziario"* (A. [CP_5](#) *La procedura di liquidazione controllata dopo il correttivo*, in *Diritto della Crisi*, consultabile su <https://dirittodellacrisi.it/articolo/la-procedura-di-liquidazione-controllata-dopo-il-correttivo#param3>); ancora, *"Varrà cioè, con riguardo alla legittimazione del creditore a richiedere l'apertura della liquidazione controllata, quando da tempo affermato dalla giurisprudenza con riguardo all'istanza di fallimento, circa il carattere meramente incidentale di tale accertamento. Sul punto si è però affermato anche che: "la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma deliberazione*

incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgono a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione" (Cass. civile, Sez. VI, 27/10/2020, n. 23494, in *DeJure.it*);

come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della legittimazione attiva del creditore istante, pur non richiedendo un accertamento definitivo del credito, presuppone comunque una valutazione incidentale della sussistenza del diritto fatto valere (Cass. n. 11421/2014);

deve ritenersi sussistente e provata, allora, sulla base della documentazione in atti e sopra descritta, la legittimazione del ricorrente, nei limiti della cognizione meramente incidentale possibile nella presente sede ed impregiudicata, ai fini endoconcorsuali, ogni compiuta valutazione di sussistenza ed esigibilità del credito nel giudizio di verifica dei crediti;

le difese della parte resistente devono essere respinte in quanto: - sono formulate in maniera estremamente generica, in assenza di qualsivoglia supporto documentale; - l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto l'estratto conto è datato 2018 e dalla lettera di messa in mora in etti si evince che il conto corrente è stato chiuso unilateralmente in data 9.11.2018, di tal che è evidente che la prescrizione (ordinaria decennale) non è maturata (né potrebbe ritenersi applicabile altro regime di prescrizione, trattandosi di mero rapporto di credito di natura bancaria); - l'eccezione di nullità del contratto di rivela inconfidente in quanto riferita ad un contratto di finanziamento, mentre il credito in questione di fonda su conto corrente; - il contratto e l'estratto conto ex art. 50 TUB si ritengono sufficienti ad integrare la prova richiesta nel giudizio a cognizione sommaria e delibazione incidentale sulla sussistenza del credito, come nel caso che occupa; - le doglianze in punto di anatocismo e usura sono formulate come mere petizioni di principio ed in termini dubitativi, in assenza di riferimento specifico alle condizioni contrattuali, di tal che non sono suscettibili di positivo apprezzamento;

evidenziato, inoltre, in base alle risultanze dell'istruttoria condotta *ex officio*, l'esistenza di un'esposizione debitoria nei confronti di

pari ad euro 58.494,49;

rilevato che il debitore non si è avvalso della possibilità di produrre un'attestazione sull'impossibilità di acquisire attivo utile da distribuire ai creditori neppure mediante azioni giudiziarie, ex art. 268 co. 3 CCII, né ha prodotto i documenti di cui all'art. 283 co. 3 CCII;

ribadito che risulta superata la soglia di debiti di euro 50.000,00 necessaria ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su ricorso del creditore ex art. 268 co. 2 CCII, posto che il credito del ricorrente ammonta ad euro 77.855,95 in linea capitale e sussistono debiti tributari per euro 58.494,49: quanto detto, trattandosi di inadempimento rilevante, costituisce di per sé sintomo di incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rammentato l'effetto di spossessamento proprio della liquidazione controllata, che riguarda tutti i beni del debitore, ad esclusione di quelli di cui all'art. 268 co. 4 CCII – ciò che implica che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari, nonchè tutti i beni immobili e mobili registrati debbano essere appresi alla procedura - ;
evidenziato che, allo stato, non è possibile individuare il reddito minimo vitale, non avendo il debitore nulla dedotto né provato al riguardo, di tal che si provvederà al riguardo dopo gli accertamenti del caso che saranno compiuti dal liquidatore;

PQM

dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di

(C.F.)

nomina giudice delegato la dott.ssa Claudia Carissimi;

nomina liquidatore l'Avv. Giacinto Macchiarola, iscritto all'elenco dei Gestori della Crisi presso l'OCC della Camera di Commercio del Molise;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell'elenco dei creditori;

assegna, ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di

rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del

conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice; 6) ad accedere al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del debitore;

raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, in relazione ai beni immobili e mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Campobasso.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore; quest'ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Si comunichi.

Campobasso, 14 marzo 2026.

Il Giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Previati